



NO 8636/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

cu4 er

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

FALLIMENTO
Motivazione
semplificata

Ud. 06/02/2018 -
CC

R.G.N. 1546/2015

Non 8636
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Am

sul ricorso 1546-2015 proposto da:

PIERO, elettivamente domiciliato in F A

;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO VALORIZZAZIONE CARNI SARDE SPA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in F [

;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il
31/10/2014;

1250
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte

rilevato che con decreto depositato in data 31 ottobre 2014, il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da PIERO avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento VALORIZZAZIONE CARNI SARDE S.P.A., ha ammesso al passivo il credito azionato dall'Orrù, ma solo in via chirografaria, ritenendo che l'opponente non avesse specificato, se non tardivamente rispetto alla decadenza formatasi, il titolo del privilegio invocato;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti dalla Curatela fallimentare con controricorso, illustrato anche da memoria;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che sia onere del creditore che chiede l'ammissione al passivo fallimentare di indicare la norma che attribuisca il diritto alla prelazione;

che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardiva la specificazione del titolo del privilegio, poiché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni;

che il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità del decreto e vizio di motivazione, nella parte in cui il tribunale avrebbe ommesso di pronunciarsi sul riconoscimento del privilegio ai sensi dell'art. 2776 cod. civ., titolo dedotto nella istanza di ammissione ribadita nel ricorso in opposizione;

che il controricorrente, in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso (in quanto il tribunale avrebbe



basato la sua decisione sull'autonoma *ratio decidendi* della non spettanza di alcun privilegio al lavoro parasubordinato, e tale capo di sentenza non è oggetto di specifica impugnazione), nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione; ritenuto che, in relazione alla tesi avanzata in via preliminare dal controricorrente, deve rilevarsi come il tribunale non abbia affermato che il rapporto tra le parti, in quanto qualificabile come di parasubordinazione, dovrebbe ritenersi escluso da ogni privilegio, bensì solo che esiste una differenza tra la posizione del lavoratore subordinato e quella di altre forme di lavoro, procedendo tuttavia subito dopo a respingere la domanda di collocazione per ragioni (preliminari al merito) diverse, oggetto di censura nel ricorso per cassazione;

che il primo motivo è fondato atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di formazione dello stato passivo la volontà del creditore che intenda ottenervi l'insinuazione in collocazione privilegiata può comunque desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati (Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 06/08/2014); che tale esame e conseguente operazione qualificatoria il Tribunale non ha compiuto, arrestando la propria attività alla mera constatazione della incerta indicazione del titolo della prelazione, cioè della norma che lo prevede, essendo contenuta solo nelle conclusioni dell'atto di opposizione l'aggiunta dell'art.2751 bis n.2 cod.civ., in subordine all'art.2751 bis n.1 cod.civ. indicato nelle conclusioni della domanda di ammissione;

Amw

che, in tal modo, il giudice di merito ha violato il principio sopra enunciato;

che il secondo e il terzo motivo risultano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, sia con riguardo alla questione della decadenza processuale sia con riguardo all'omessa pronuncia su un titolo di privilegio dedotto, che potrà essere oggetto della complessiva rivisitazione della domanda in fase di rinvio;

che pertanto si impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e regolerà anche le spese di questo giudizio;


Am

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 9 APR. 2018



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DiPRIMA
Cinzia DiPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DiPRIMA

